

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(36)

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Bilancio)

e

10^a (Industria)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1976

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente della 5^a Comm.ne
COLAJANNI

Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali Bisaglia e il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Erminero.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

«Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» (211).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si inizia l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il primo di tali emendamenti, proposto dai senatori Lucchi ed altri, inteso a garantire il mantenimento e l'espansione dei livelli dell'occupazione femminile mediante la trattativa, a carico del Fondo e a favore delle aziende interessate alla ristrutturazione e al-

la riconversione, degli assegni familiari per ogni lavoratrice, viene accantonato, secondo il suggerimento del sottosegretario Erminero, cui il senatore Milani a nome del Gruppo comunista dichiara di non opporsi.

Si passa quindi all'esame del secondo emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Romeo ed altri, inteso a regolare l'accesso alle agevolazioni previste dal provvedimento delle imprese con capitale sociale superiore a 15 miliardi; tale accesso dovrebbe essere subordinato alla destinazione di almeno il 40 per cento del finanziamento richiesto ad investimenti nel Mezzogiorno.

I senatori Forma, Lombardini, Vettori e Nencioni, con differenti motivazioni, si dichiarano contrari; il senatore Di Marino ribadisce invece l'esigenza di un vincolo legislativo rivolto a riequilibrare l'apparato produttivo industriale del Sud.

Prende quindi la parola il sottosegretario Erminero sostenendo la necessità di accantonare l'emendamento, per consentire al Governo di approfondire lo studio della modificazione proposta.

Dopo che il relatore alle Commissioni, senatore Carollo, ha ricordato che nel provvedimento è prevista la localizzazione di tutte le attività sostitutive nel Mezzogiorno ed ha ventilato l'ipotesi che l'emendamento in esame possa avere effetti paralizzanti sulle iniziative industriali (dichiarandosi personalmente non favorevole), l'emendamento aggiuntivo, posto in votazione, viene accolto, in una nuova formulazione predisposta dai

senatori Milani ed altri, nella quale si prevede che le imprese con capitale sociale superiore a 40 miliardi non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se i programmi complessivi di ristrutturazione e riconversione presentati non prevedano attività sostitutive e innovative, come definite all'articolo 3, almeno al 40 per cento del finanziamento richiesto, da installare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Tale quota può venire ridotta con delibera del CIPI.

Nei programmi suddetti devono essere compresi quelli relativi alle imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, che configurino l'appartenenza allo stesso gruppo.

Tali programmi vengono comunicati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 11.

Successivamente un altro emendamento aggiuntivo, sempre all'ultimo comma dell'articolo 6, proposto dai senatori Romeo ed altri, viene ritirato.

L'articolo 6 viene quindi accolto nel suo complesso.

Le Commissioni accantonano poi, secondo la proposta del Presidente, l'esame di un articolo aggiuntivo *6-bis*, proposto dai senatori Pollastrelli ed altri, e passano all'esame dell'articolo 7.

Con il parere favorevole del relatore Carrollo e del rappresentante del Governo il primo comma dell'articolo viene modificato, secondo la proposta dei senatori Bollini, De Vito e Renato Colombo, nel senso di prevedere che, qualora i progetti di cui all'articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali sono concessi contributi in conto canoni di misura equivalente a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*), nelle stesse proporzioni stabilite al precedente articolo 6.

Anche il secondo comma, su proposta dei senatori Vettori ed altri — e col parere fa-

vorevole del relatore e del sottosegretario Erminero — viene integrato con la prescrizione che il decreto interministeriale per le modalità e le procedure di concessione dei contributi dovrà fare riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane — singole ed associate — di cui all'articolo *4-bis*.

Infine le Commissioni, avendo il senatore Basadonna ritirato un proprio emendamento soppressivo al secondo comma, accolgono l'articolo nel suo complesso.

Si apre quindi un ampio dibattito su un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Basadonna al primo comma dell'articolo 8, tendente a precisare che la certificazione in esso prevista dovrà essere presentata il 31 dicembre di ogni anno; dopo ripetuti interventi dei senatori Grassini, De Vito, Nencioni, Milani, Anderlini, Bollini, del relatore, del sottosegretario Erminero e del Presidente, il primo comma dell'articolo viene accolto in un nuovo testo — formulato su proposte dei senatori Nencioni, Milani, De Vito e del Presidente — nel quale si prevede che per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 7, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente, o su richiesta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori iscritti nel libro paga.

Al secondo comma il senatore Basadonna propone di sostituire l'ultimo inciso con altro, nel quale si prevede che l'erogazione dei contributi possa essere sospesa, salvo l'ipotesi che la riduzione del personale sia determinata da aggiornamenti tecnologici realizzati con le agevolazioni finanziarie concesse.

Dal canto loro i senatori Bollini, De Vito e Renato Colombo, propongono, sempre al secondo comma, di sopprimere le parole: « di oltre il 20 per cento », nonchè di aggiungere che la sospensione dell'erogazione dovrà essere disposta anche nel caso che l'attuazione del progetto e la sua ubicazione

siano difforni da quelli indicati nel decreto di concessione.

Al termine di un'ampia discussione, che vede impegnati i senatori Basadonna, Renato Colombo, Bertone, Nencioni, Lombardini, Anderlini, Cifarelli, il relatore, il sottosegretario Erminero e il Presidente, le Commissioni accolgono il secondo comma con la soppressione del riferimento alla percentuale di oltre il 20 per cento e con l'aggiunta della precisazione proposta dai senatori Bollini ed altri, limitatamente, peraltro, alla parte concernente l'attuazione del progetto.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 8, le Commissioni accolgono un emendamento al terzo comma, presentato dai senatori Bollini, De Vito e Renato Colombo che sostituisce le parole: « qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel decreto », con le altre: « Qualora siano state ripristinate le condizioni previste dal comma precedente ».

Infine le Commissioni approvano l'articolo 8 nel complesso, con le modifiche testè introdotte.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9, concernente i contributi destinati ai progetti che presentino particolare rilevanza tecnologica ed industriale ed elevato rischio.

Il senatore De Vito illustra un emendamento, presentato congiuntamente al senatore Renato Colombo, che sostituisce i primi tre commi dell'articolo.

In particolare, il senatore De Vito sottolinea che il conferimento all'IMI di tutte le disponibilità già stanziati a favore del Fondo speciale per la ricerca applicata con le leggi nn. 1089, 652 e 227 — conferimento proposto con il primo comma del suo emendamento — vuole avere la funzione di accelerare al massimo i tempi di erogazione dei benefici previsti dalle leggi richiamate.

Il senatore Veronesi, dopo aver espresso alcune perplessità sulla formulazione del primo comma del nuovo testo dell'articolo 9 proposto dai senatori De Vito e Renato Colombo, pone in evidenza l'opportunità di valorizzare il momento del coordinamento delle varie iniziative in materia di ricerca, presso il Ministro per la ricerca scientifica,

allo scopo di ovviare all'attuale dispersione delle somme stanziati. In questo senso l'oratore illustra un emendamento, presentato insieme ai senatori Bernardini e Villi, che, al secondo comma dell'articolo 9, nel testo originario, propone di sopprimere le parole: « previa istruttoria dell'IMI » e di aggiungere alla fine del comma il seguente nuovo periodo: « Per l'istruttoria scientifica e tecnica dei singoli progetti il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica si avvale di commissioni consultive di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca dell'IMI ».

Scopo dell'emendamento, chiarisce il senatore Veronesi, è quello di inserire il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica già nella fase istruttoria dei progetti, assicurando così un maggiore coordinamento unitario delle varie iniziative.

Il senatore Cifarelli, dal canto suo, propone di inserire, dopo il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 9 presentato dai senatori De Vito e Renato Colombo, il seguente comma che si ricollega, in parte, alla formulazione del primo comma del testo originario: « Sui progetti sottoposti al CIPI, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio ».

Inoltre, il senatore Cifarelli propone di mantenere la formulazione originaria del periodo terminale del secondo comma dell'articolo 9, aggiungendovi infine, secondo quanto proposto nell'emendamento dei senatori De Vito e Renato Colombo, le parole: « elevabile a 90 per cento nei progetti che presentino elevato rischio ».

L'oratore si dichiara infine contrario all'emendamento testè illustrato dal senatore Veronesi, tendente a coinvolgere il Ministro per la ricerca scientifica nella fase istruttoria dei progetti.

Anche il senatore Grassini si dichiara contrario all'emendamento illustrato dal senatore Veronesi osservando, tra l'altro, che esso rischierebbe di introdurre pericolose discrasie tra la fase istruttoria e quella deli-

berativa, vanificando al contempo il prezioso patrimonio di esperienze che l'IMI ha fin qui accumulato ai fini dell'esame dei progetti di ricerca applicata.

Seguono interventi dei senatori Anderlini, Renato Colombo, Veronesi, Milani e del presidente Colajanni che, dopo aver riepilogato gli emendamenti fin qui presentati, si dichiara per parte sua contrario all'emendamento del senatore Veronesi, osservando che esso contrasterebbe con tutto un assetto giuridico inteso a garantire autonomia decisionale all'IMI.

Il senatore Lombardini, ricollegandosi al primo emendamento presentato dal senatore Cifarelli, dichiara che a suo avviso, all'interno della nuova formulazione dell'articolo 9 proposta dai senatori De Vito e Renato Colombo, occorrerebbe inserire un più esplicito riferimento alle finalità indicate dall'articolo 2 del provvedimento.

Il relatore Carollo si dichiara favorevole all'emendamento dei senatori De Vito e Renato Colombo nonché al primo emendamento del senatore Cifarelli.

Il sottosegretario Erminero, anch'egli favorevole all'emendamento dei senatori De Vito e Renato Colombo, esprime invece riserve sul primo emendamento del senatore Cifarelli in quanto esso rischierebbe di sancire una duplicità di procedure per quanto riguarda i finanziamenti a favore della ricerca applicata: la prima relativa al rifinanziamento delle leggi n. 1089, 652 e 227, la seconda relativa ai contributi che saranno deliberati dal CIPI a valere sulle disponibilità di cui al successivo punto secondo dell'articolo 22. In questo senso, l'oratore invita le Commissioni a riflettere attentamente sulle implicazioni applicative derivanti da un eventuale accoglimento dell'emendamento Cifarelli.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Anderlini, Veronesi, Lombardini, Cifarelli e del presidente Colajanni, le Commissioni decidono di rinviare alla seduta pomeridiana l'esame dell'articolo 9.

Si passa quindi all'articolo 10. Il presidente Colajanni avverte la Commissione che il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo:

« Il CIPI, su proposta formulata dal Ministro delle Partecipazioni statali, approva i programmi pluriennali degli enti di gestione.

Sulla base dei programmi pluriennali così approvati ed in relazione alle esigenze finanziarie degli enti di gestione, con atti legislativi separati per ogni singolo ente si provvede alla ripartizione delle somme di cui al successivo articolo 22 quale conferimento ai rispettivi Fondi di dotazione per gli anni dal 1978 al 1982 ».

Il ministro Bisaglia, illustrando l'emendamento, fa presente che il Governo ha inteso in sostanza recepire un'indicazione emergente da alcuni emendamenti d'iniziativa parlamentare, volta ad evitare una delega al CIPI del potere di ripartizione, tra i vari enti di gestione, delle somme ad essi destinati sulla base dei programmi pluriennali. Il Governo quindi è favorevole a tale indicazione metodologica che riconduce al Parlamento i poteri decisionali relativi alla erogazione delle somme destinate a finanziare i programmi di investimento dei singoli enti, prosegue l'oratore, purchè, per motivi di rapidità nelle decisioni di spesa e di continuità nei finanziamenti, per il solo 1977, la ripartizione delle somme venga delegata al CIPI.

Il senatore Girotti osserva che l'erogazione dei Fondi agli enti di gestione avviene sulla base di programmi pluriennali che condizionano preventivamente il volume globale della spesa e, quindi, in questo senso il successivo intervento del Parlamento appare pleonastico.

Anche il relatore Carollo ritiene che la previsione di un doppio intervento legislativo, per l'autorizzazione globale alla spesa pluriennale e per la ripartizione delle somme ai singoli enti di gestione, rappresenta una complicazione, destinata a togliere al Parlamento la possibilità di una visione unitaria dei programmi di investimento delle partecipazioni statali.

Il senatore Cifarelli dichiara di consentire con le osservazioni svolte dal relatore e suggerisce di tornare alla formulazione originale del primo comma dell'articolo 10.

Il senatore Bollini sottolinea invece che l'unico momento in cui il Parlamento ha fin

qui esercitato puntualmente il potere di indirizzo sulle partecipazioni statali è stato proprio quello dell'autonizzazione legislativa all'aumento dei fondi di dotazione: in questo senso, a suo avviso, è opportuno che questo potere permanga al Parlamento. L'oratore chiede inoltre per quale motivo nella nuova formulazione del primo comma, proposta dal Governo, non figurì più l'intervento, in sede consultiva, della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 11.

Il ministro Bisaglia risponde al senatore Bollini osservando che l'eliminazione dell'intervento consultivo della Commissione parlamentare risponde all'esigenza di evitare un duplice intervento del Parlamento, dal momento che è poi lo stesso potere legislativo a deliberare, in ultima analisi, la puntuale ripartizione dei fondi tra i diversi enti di gestione.

Seguono interventi dei senatori De Vito, Girotti, Cifarelli, del ministro Bisaglia e del presidente Colajanni.

Infine le Commissioni riunite decidono di rinviare alla seduta pomeridiana la soluzione delle questioni emerse nel corso dell'esame del primo comma dell'articolo 10, questioni da valutare congiuntamente a quanto previsto dal successivo articolo 11 in ordine ai poteri della costituenda Commissione parlamentare di vigilanza sulle partecipazioni statali.

Il presidente Colajanni avverte le Commissioni che l'esame del disegno di legge proseguirà nel pomeriggio alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13,25.

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente della 5ª Comm.ne
COLAJANNI*

Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali Bisaglia ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Erminero.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore** » (211).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Colajanni dà lettura di un emendamento modificativo della proposta del Governo relativa all'articolo 10: a norma di tale testo, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, approva i programmi pluriennali degli enti di gestione. In relazione all'attuazione di tali programmi ed alle esigenze finanziarie degli enti di gestione, con atti legislativi separati vengono ripartite le somme di cui al successivo articolo 22, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione. Il ministro Bisaglia dichiara di accettare la proposta dei senatori De Vito, Bollini e Renato Colombo. Dopo un intervento del senatore Lombardini, il ministro Bisaglia sottolinea che l'attribuzione di poteri di indirizzo al CIPI in materia di partecipazioni statali ha il valore di affermare una linea di tendenza che muove verso una visione globale della politica industriale, sia del settore pubblico che del settore privato.

Intervengono quindi i senatori Lombardini, Girotti e Bollini, il quale insiste in modo particolare sull'esigenza che i fondi destinati agli enti di gestione siano destinati a finanziare programmi di sviluppo e non al ripiano delle perdite accumulate.

Il senatore Nencioni afferma che l'emendamento presentato vanifica lo sforzo di sottoporre l'attività delle partecipazioni statali ad un controllo del Parlamento, secondo un'esigenza da tempo e più volte reiterata dalle forze politiche.

Il senatore Lombardini ribadisce le perplessità sul testo proposto, rilevando che esso sancisce una disparità di trattamento tra imprese private e imprese pubbliche, garantendo per queste, pur inserite nel quadro generale del provvedimento, la possibilità di una provvista finanziaria straordinaria.

Dopo un intervento del senatore Cifarelli, il quale ritiene che forse la soluzione miglio-

re sia quella di ritornare al testo originario del disegno di legge, il relatore Carollo afferma che il testo proposto realizza quanto più volte richiesto in Parlamento in sede di approvazione dei fondi di dotazione degli enti di gestione.

Viene quindi accolto l'emendamento dei senatori De Vito ed altri, corretto da due proposte dei senatori Girotti e Anderlini. Il testo approvato risulta quindi così formulato: « Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare permanente di cui all'articolo 11 della presente legge, approva, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il programma pluriennale in base al quale vengono finanziati i fondi di dotazione. Sulla base delle finalità di tali programmi ed alle esigenze finanziarie degli enti di gestione, con atti legislativi separati per ogni singolo ente, vengono ripartite per periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 22 quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione ».

La Commissione approva quindi l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 10, proposta dal senatore Bollini. Mentre respinge una proposta del senatore Nencioni che porta a 15 membri per ogni ramo del Parlamento i componenti della Commissione interparlamentare.

Accolto un emendamento sei senatori De Vito, Bollini e Renato Colombo al primo comma dell'articolo 11, si passa all'esame di un emendamento degli stessi presentatori soppressivo del secondo comma dell'articolo 11. Contrario il senatore Cifarelli, il ministro Bisaglia afferma che la soppressione nasce dalla ipotesi dell'approntamento di una nuova normativa per le nomine dei dirigenti delle partecipazioni statali.

Il senatore Anderlini esprime perplessità sulla proposta di soppressione, prospettando un emendamento in senso contrario che prevede la trasmissione preventiva al Parlamento della proposta di nomina.

Il presidente Colajanni dà quindi lettura di un ordine del giorno presentato dai firmatari dell'emendamento, il quale prevede la determinazione del controllo parlamentare sulle nomine degli enti di gestione.

Il senatore Grassini preannuncia voto contrario all'emendamento soppressivo, mentre favorevole allo stesso si dichiara il senatore Scardaccione.

Dopo interventi dei senatori Alessandra Codazzi, Anderlini, Nencioni (contrario all'emendamento soppressivo) e Carollo, il quale a titolo personale si dichiara favorevole all'emendamento Anderlini e contrario all'emendamento soppressivo, il senatore Bollini afferma che la proposta soppressiva non vuole esprimere una contrarietà al principio posto dal testo governativo, ma piuttosto l'opportunità di stralciare la questione per non determinare ritardi nell'iter parlamentare del disegno di legge.

Intervengono quindi ulteriormente il senatore Forma e il senatore Cifarelli; il senatore De Vito riepiloga i termini dell'accordo raggiunto in materia dai presentatori dell'emendamento, i quali hanno tenuto conto della presentazione di un disegno di legge del Gruppo comunista sul tema delle nomine e dell'impegno politico del Governo di risolvere organicamente il problema. Analogamente si esprime il senatore Talamona.

Il presidente Colajanni pone quindi ai voti l'emendamento soppressivo, che viene accolto, mentre viene respinto l'emendamento del senatore Anderlini.

Le Commissioni passano quindi all'esame di un emendamento proposto dai senatori De Vito, Bollini e Renato Colombo tendente ad aggiungere all'articolo 11 un comma nel quale si prevede che ai fini della vigilanza e del controllo sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 3, il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI, di cui all'articolo 2.

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alle Commissioni e che il relatore ha espresso parere favorevole, l'emendamento aggiuntivo è accolto.

Segue un breve dibattito su un ordine del giorno proposto dai senatori Bollini, Renato Colombo e De Vito, con il quale si invita il Governo a presentare al più presto un

provvedimento legislativo volto a disciplinare la materia delle norme negli enti di gestione e dei criteri di revisione dei loro statuti, curando in particolare i seguenti aspetti: riconoscimento di un efficace intervento parlamentare di controllo nel procedimento di nomina degli amministratori degli enti di gestione; inclusione di norme volte a limitare le ipotesi di *prorogatio* successiva alla scadenza del mandato degli amministratori degli enti di gestione; previsione delle ipotesi di incompatibilità e di revoca degli amministratori nonché di scioglimento dei Consigli di amministrazione per gravi motivi; al termine, avendo il ministro Bisaglia espresso parere favorevole ed essendosi il relatore rimesso alle Commissioni, l'ordine del giorno risulta accolto e verrà sottoposto all'Assemblea. È poi accolto l'articolo 11 nel suo complesso.

Le Commissioni tornano quindi a discutere l'articolo 9.

Il senatore De Vito illustra ampiamente l'emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo, già illustrato nella seduta antimeridiana, nel quale si precisa che le disponibilità finanziarie stanziare a favore del Fondo speciale per la ricerca applicata, con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché con le leggi 14 ottobre 1974, n. 652, e 7 giugno 1975, n. 227, sono conferite al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano — IMI —, per essere utilizzate nelle forme di intervento previste dalle leggi predette.

Resta fermo il vincolo di destinazione, ai settori, dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica, dell'apporto autorizzato con l'articolo 10, comma primo, della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Sui progetti sottoposti al CIPI la misura massima dei contributi di cui alla lettera d) della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è elevata al 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca, ed è ulteriormente elevabile al 60 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 o elevato rischio.

In ogni caso le agevolazioni del progetto di ricerca, ai sensi della presente legge, non possono superare l'80 per cento delle spese stesse, elevabile al 90 per cento nei progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 o elevato rischio.

Gli interventi sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca. Il senatore De Vito propone altresì d'integrare i commi aggiuntivi inserendo tra i commi secondo e terzo altro comma, nel quale si stabilisca che sui progetti sottoposti al CIPI, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della legge, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio. Conclude preannunciando modificazioni all'articolo 22 tali da fugare qualsiasi dubbio circa la destinazione dei 400 miliardi di stanziamento, nonché da garantire l'impiego del Fondo IMI per il credito agevolato.

Segue un intervento del senatore Cifarelli che propone, all'ultimo comma di quelli presentati, di far riferimento agli interventi, oltreché del primo, anche del terzo comma dell'articolo.

Dal canto suo il senatore Veronesi, ritirato un emendamento al primo comma dell'articolo, riafferma l'esigenza di approvare due emendamenti al terzo e all'ultimo comma, già illustrati nella seduta antimeridiana.

Posti in votazione, gli emendamenti non vengono accolti.

Si passa quindi ad esaminare un emendamento sostitutivo del primo capoverso dell'ultimo comma proposto dai senatori Basadonna e Nencioni, tendente a stabilire che almeno il 30 per cento degli stanziamenti del Fondo speciale per la ricerca applicata è riservato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese con speciale riguardo alle imprese con sede ed operanti nel Mezzogiorno.

Dal canto suo il senatore De Vito propone un altro emendamento, sostitutivo del primo periodo dell'ultimo comma, con il quale si prescrive che almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma, è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese singole, consociate o consorziate.

Dopo ampio dibattito cui partecipano i senatori Nencioni, De Vito, Veronesi, Cifarelli, il relatore Carollo, il sottosegretario Erminero e il Presidente, l'emendamento proposto dai senatori Basadonna e Nencioni non è accolto, mentre risulta accolto quello proposto dai senatori De Vito ed altri.

Infine — dopo che il senatore Bollini ha pronunciato il voto contrario dei senatori comunisti — l'articolo 9 viene approvato nel suo complesso con le modificazioni proposte dai senatori De Vito ed altri e Cifarelli ai commi primo, secondo, terzo e quinto.

Successivamente, avendo le Commissioni deliberato di accantonare, su proposta del Presidente, per una maggiore speditezza dei lavori, l'esame dell'articolo 12, si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore Nencioni dà ragione di un emendamento, sottoscritto anche dal senatore Basadonna, volto a sostituire nel primo e nel secondo comma, le parole: « il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con le altre: « il Ministro del bilancio ».

Il senatore Milani illustra un emendamento — sottoscritto anche dai senatori Bollini, Bacicchi, Di Marino e Bertone, aggiuntivo di un periodo al secondo comma — per stabilire che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo, costituisce una segreteria di sette persone per consentire al Comitato tecnico di espletare i suoi compiti.

Dopo interventi dei senatori Lombardini e Nencioni (contrari, a diverso titolo, all'articolo), Forma (perplesso sull'articolo e contrario agli emendamenti) e De Vito (favorevole al testo originario e propenso ad accantonare la discussione sull'emendamento dei senatori Milani ed altri), il senatore Nencioni propone la soppressione dell'intero articolo.

Prendono la parola, il relatore, contrario alla soppressione dell'articolo, e il sottosegretario Erminero, che si associa.

Posto in votazione, l'emendamento soppressivo risulta respinto.

Le Commissioni deliberano quindi di accantonare la discussione degli altri emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Al primo comma il senatore Nencioni illustra un proprio emendamento sostitutivo volto a precisare, con esattezza di riferimenti legislativi, le norme da abrogare.

Il senatore Bollini illustra una serie di emendamenti soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi al secondo, al terzo, al sesto e al settimo comma; tali emendamenti, sottoscritti anche dai senatori Milani e Bacicchi, intendono evitare, da un lato, una frattura troppo drastica con il sistema di agevolazioni in vigore e, dall'altro, il perpetuarsi di inconvenienti e di anomalie che hanno per lungo tempo contraddistinto il settore e che potrebbero oggi consentire al potere esecutivo di esaurire gli stanziamenti esistenti senza lasciare alcuna somma disponibile da trasferire nel Fondo.

Il relatore alle Commissioni si dichiara favorevole a mantenere inalterato il testo originario; il sottosegretario Erminero si dichiara contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Bollini e preannuncia un emendamento del Governo sostitutivo del sesto comma.

Seguono interventi del senatore Cifarelli, perplesso sull'articolo in esame, del senatore Vettori, il quale precisa la reale situazione del settore del credito agevolato e del senatore Talamona, il quale, in via transattiva, propone che le somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa siano trasferite al Fondo entro 45 giorni e non entro 90, come previsto nel secondo comma dell'articolo.

Intervengono nel dibattito il senatore Lombardini — favorevole a sopprimere l'articolo o a lasciarlo inalterato — il senatore Grassini, propenso a fissare al 31 gennaio un termine per i piani approvati e il sottosegretario Erminero, contrario a modificazioni diverse da quella da lui proposta.

Il presidente Colajanni, riepilogata la situazione degli emendamenti, pone in votazione l'emendamento presentato dai senatori Bollini ed altri che, al primo comma, dell'articolo 14, dopo le parole « sono abrogate », inserisce le seguenti altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ». L'emendamento viene accolto dalle Commissioni.

Parimenti accolto è l'emendamento presentato dal senatore Basadonna che, al primo comma, sostituisce le parole: « relative alla ricostruzione degli impianti industriali danneggiati da particolari calamità naturali » con: « 18 dicembre 1961, n. 1470, articoli 3 e 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 ».

Le Commissioni demandano comunque al coordinamento la puntuale verifica dei richiami legislativi operati con l'emendamento testè accolto.

Passando all'esame degli emendamenti al secondo comma dell'articolo 14, il relatore Carollo illustra i motivi per i quali egli è favorevole a sostituire il termine di 90 giorni con un altro di 60 giorni.

Dopo brevi interventi dei senatori Talamona e Milani, il sottosegretario Erminero propone di sospendere l'esame dell'articolo per consentire al Governo di fornire alla Commissione precisi elementi in ordine allo stato delle disponibilità da trasferire al Fondo sulla base del secondo comma dell'articolo 14. Favorevole alla sospensione il relatore Carollo, le Commissioni decidono di accantonare momentaneamente l'esame dei successivi commi dell'articolo 14.

Il presidente Colajanni fa brevemente il punto della situazione ricordando che risultano accantonati il secondo comma dell'articolo 1, il primo comma dell'articolo 4 con tutti i relativi collegamenti, l'articolo 12, l'articolo 13 e i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 14. Invita quindi le Commissioni a volersi esprimere in ordine ai tempi con cui procedere nel seguito dell'esame.

Il senatore Grassini propone che i lavori siano aggiornati a domani pomeriggio.

Si pronunciano a favore della proposta i senatori Milani, Talamona, De Vito, il relatore Carollo e il presidente Colajanni.

Infine il presidente Colajanni avverte che il seguito dell'esame proseguirà nella seduta di domani pomeriggio, con l'impegno di esaurire l'esame degli emendamenti agli articoli 12 e 14, oggi accantonati.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Colajanni avverte che le Commissioni 5^a e 10^a torneranno a riunirsi domani, mercoledì 8 dicembre, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,10.

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente della 5^a Comm.ne
COLAJANNI*

*indi del Presidente della 10^a Comm.ne
DE' COCCI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Erminero.

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

«Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» (211).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 14.

Si esamina la proposta che fissa la ulteriore, transitoria vigenza delle leggi in materia di credito agevolato (90 giorni nel testo governativo) abrogate dal disegno di legge; in particolare si discute un emendamento proposto dal senatore Talamona che fissa tale vigenza in un periodo di 45 giorni, anziché di 90, come previsto nel secondo comma del testo originario.

Il senatore De Vito si dichiara favorevole all'emendamento; aggiunge che a suo avviso sono altresì da accogliere sia l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al sesto comma, sia quello soppressivo del settimo comma, presentato dai senatori Bollini ed altri.

Successivamente il senatore Bollini chiede chiarimenti sull'emendamento governativo e il sottosegretario Erminero glieli fornisce.

Prende quindi la parola il relatore Carollo, dichiarandosi favorevole all'emendamento sostitutivo del sesto comma; rivolge peraltro formale richiesta al Governo di fornire alle Commissioni nei tempi brevi, una visione panoramica, ma con precisi punti di riferimento, concernente le domande di mutuo agevolati giacenti presso il Ministero (istruite in tutto o in parte) ai sensi delle leggi numeri 184, 464, 1101 e 1470.

Dopo che il sottosegretario Erminero ha fornito ampie assicurazioni, prende brevemente la parola il senatore Milani; quindi il senatore Bollini, preannunciato l'assenso del Gruppo comunista all'emendamento del senatore Talamona ed a quello soppressivo dell'articolo 7, dichiara che si asterrà sia dalla votazione dell'emendamento sostitutivo del Governo all'articolo 6, sia da quella dell'articolo nel suo complesso.

Infine, avendo il senatore Cifarelli sostenuto l'opportunità di conservare il testo originario del secondo comma (o in alternativa di sopprimere la proroga in esso prevista) le Commissioni passano alla votazione dell'articolo, comma per comma.

Il primo comma viene approvato senza modificazioni; il secondo con la riduzione da 90 a 45 giorni proposta dal senatore Talamona; il terzo, il quarto e il quinto vengono approvati nel testo originario, mentre il sesto è approvato nel testo proposto dal Governo con il quale i piani per i quali i Comitati di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. In deroga all'articolo 10 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata, agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti; il settimo risulta invece soppresso.

L'articolo 14 è quindi approvato nel suo complesso con l'astensione del senatore Cifarelli e dei rappresentanti del Gruppo comunista.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12.

Il senatore Grassini illustra ampiamente un emendamento sostitutivo dell'intero articolo sottoscritto anche dai senatori Spezia e Vettori ispirato, nella sostanza, all'esigenza di evitare che la GEPI si trasformi in un ente di gestione delle partecipazioni statali, così snaturando i propri compiti e finalità istituzionali.

Interviene il senatore Bollini, sostenendo che, una volta esaurito il dibattito in materia di riconversione industriale, meriterà accurata riflessione il problema di attribuire alla GEPI un nuovo ruolo; peraltro, ritiene di dover invitare il senatore Grassini a ritirare la proposta di emendamento, perchè a suo avviso, non è in un provvedimento come quello in esame che la questione GEPI può essere adeguatamente risolta.

Il senatore De Vito si associa, non escludendo che a brevissimo termine (e forse ancor prima della discussione del disegno di legge davanti all'Assemblea) sia possibile approfondire lo studio della materia.

Per il senatore Cifarelli l'emendamento ha invece valido fondamento; a suo avviso, l'attività della GEPI va sottoposta ad attenta valutazione; preannuncia un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Successivamente il senatore Grassini ritira l'emendamento proposto.

Il senatore Colajanni esprime l'avviso che in un prossimo futuro la Commissione bilancio possa unanimemente convenire sull'opportunità d'un disegno di legge inteso specificamente, in modo organico, a disciplinare l'attività della GEPI.

Dal canto suo il senatore Labor prospetta l'opportunità che l'attività della GEPI possa essere in futuro assoggettata alla vigilanza della Commissione parlamentare permanente prevista dall'articolo 11.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento soppressivo proposto dal senatore Cifa-relli. Essendosi il relatore Carollo ed il sottosegretario Erminero dichiarati contrari, l'emendamento non è accolto.

Le Commissioni discutono poi l'emendamento presentato dai senatori De Vito, Renato Colombo, Gian Pietro Emilio Rossi e Girotti, tendente a sostituire l'intero articolo con altro del seguente tenore: « La GEPI S.p.A. effettua gli interventi previsti all'articolo 5, primo comma, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sulla base di direttive del Comitato di cui al precedente articolo 1 nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

La Società Finanziaria Centro Italia Centro-finanziaria S.p.A. è autorizzata ad assumere partecipazioni di minoranza al capitale sociale e sottoscrivere prestiti obbligazionari a favore di piccole e medie imprese, impegnate in operazioni di ristrutturazione e riconversione produttiva, ubicate nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

La GEPI S.p.A. e la Società Finanziaria Centro Italia Centro-finanziaria S.p.A. comunicano preventivamente al Comitato, di cui all'articolo 1, le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma ».

A nome del Gruppo comunista il senatore Bollini si dichiara contrario all'emendamento soprattutto perchè considera inaccettabile delegare interventi ad un monopolio, talvolta sostitutivo della GEPI, in alcune aree del territorio nazionale; è invece favorevole a mantenere il primo comma dell'articolo nel testo originario, sopprimendo invece il secondo.

Successivamente, i senatori Girotti e Grasinini forniscono informazioni e chiarimenti sulla Centro-finanziaria, la cui attività è stata complementare rispetto a quella della GEPI ed ha sortito buoni risultati; in particolare il senatore Girotti sottolinea l'esigenza di distinguere le esigenze delle diverse zone del Paese, al fine di individuare gli interventi più efficaci.

Osserva il senatore Colajanni che nell'Italia centrale appare utile un'attività contestuale sia della GEPI che della Centro-finanziaria, ed esprime avviso favorevole al primo comma dell'articolo nel testo originario.

Il senatore De Vito sostiene invece l'esigenza di approvare l'emendamento proposto, appunto al fine di soddisfare il più incisivamente possibile le diverse esigenze della nostra struttura industriale.

Dopo un breve intervento del senatore Cifa-relli, che si associa al senatore Bollini, prende la parola il senatore Basadonna il quale aderisce all'emendamento del senatore De Vito.

Interviene il senatore Anderlini, dichiarandosi favorevole alla soppressione del secondo comma e prospettando l'opportunità di un'attenta riflessione sulle norme di cui trattasi; a suo avviso, in particolare, il secondo e il terzo comma dell'emendamento del senatore De Vito richiederebbero una pausa di meditazione.

Prende quindi la parola il senatore Grasinini, precisando, che, a suo avviso, il primo comma dell'articolo 12 nel testo sostitutivo presentato dai senatori De Vito ed altri, andrebbe più opportunamente formulato come segue: « La GEPI S.p.A. prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184, alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettua i nuovi interventi previsti all'articolo 5, primo comma, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sulla base di direttive del CIPI, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1253, nonchè, nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15 lettera f) della legge 2 maggio 1976, n. 183 ».

Infine, posto ai voti, l'emendamento del senatore De Vito (nel testo modificato secondo i suggerimenti del senatore Grassini) viene accolto dalle Commissioni con il voto contrario al secondo comma del senatore Bollini.

Si inizia quindi l'esame di un emendamento aggiunto, proposto dal relatore Carollo e dai senatori Renato Colombo e Colajanni, con il quale si prevede che la GEPI riservi una parte dei propri interventi alle Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno, in partecipazione con enti regionali di promozione industriale.

Il senatore Colajanni ed il relatore Carollo intervengono per chiarire il significato della modifica da essi presentata; in particolare, il relatore Carollo sottolinea che l'emendamento intende stimolare la GEPI ad ampliare la sua area di intervento, soprattutto in attività di promozione industriale e manageriale, verso alcune regioni del Mezzogiorno nelle quali essa è stata quasi del tutto assente.

Dopo brevi dichiarazioni di voto dei senatori Cifarelli (che preannuncia la propria astensione) Labor (che, a titolo personale, si dichiara contrario all'emendamento in quanto, a suo dire, la logica della modifica varrebbe per tutte le aree meridionali e non per le sole Regioni a statuto speciali) e Barbi (anch'egli contrario per il carattere immotivatamente settoriale della norma), l'emendamento, posto ai voti, viene accolto dalle Commissioni.

Il presidente de' Cocci avverte quindi che si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 12-bis presentato dai senatori Vettori, Carboni, Del Ponte e Forma in base al quale le agevolazioni previste dal provvedimento in esame possono venire concesse per progetti di imprese con capitale fisso fino a lire 7 miliardi e per nuovi immobilizzi fino a lire 5 miliardi aventi carattere sostitutivo e/o innovativo riconosciuto dal CIPI ai sensi del quarto comma dell'articolo 3, anche in deroga alla riserva di cui al medesimo quarto comma dell'articolo 3, purchè rientrino nei settori considerati all'articolo 2 e si localizzino nelle zone depresse del Centro-Nord e nei

territori classificati montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

Il presidente de' Cocci fa presente che, a suo avviso, il contenuto dell'emendamento si potrebbe considerare precluso rispetto a quanto le Commissioni hanno già stabilito in sede di esame dell'articolo 3 allorchè decisero di riservare unicamente al Mezzogiorno le attività sostitutive o innovative.

Il senatore Bollini ricorda invece che nel corso della seduta del 2 dicembre, le Commissioni decisero di accantonare sia l'emendamento del senatore Vettori, sia un altro emendamento di portata analoga presentato dallo stesso senatore Bollini.

Sul problema procedurale relativo all'eventuale preclusione dell'emendamento del senatore Vettori, aggiuntivo di un nuovo articolo 12-bis, si apre un ampio dibattito.

Il senatore De Vito, dichiarandosi per la preclusione dell'emendamento del senatore Vettori, invita il presentatore a riproporlo in Assemblea. Anche il senatore Cifarelli condivide l'impostazione del senatore De Vito e afferma che appare più opportuno rimettere all'Assemblea la soluzione del problema.

Il senatore Bondi afferma che la questione è di ordine sostanziale e, se c'è la volontà politica di risolverla, essa va affrontata in sede di Commissioni riunite.

Il senatore Giovanniello si dichiara invece d'accordo con la tesi della preclusione; contrario all'emendamento si dichiara anche il senatore Barbi, motivando tale atteggiamento non tanto per considerazioni di carattere procedurale quanto sulla base del preciso indirizzo meridionalistico che si è inteso imprimere a tutto il provvedimento che verrebbe compromesso dall'accoglimento dell'emendamento.

Il senatore Talamona, favorevole all'emendamento del senatore Vettori, ricorda che anche al Nord esistono situazioni di depressione economica particolarmente gravi.

A giudizio del relatore Carollo sotto il profilo regolamentare l'emendamento è da considerarsi senz'altro precluso: esso potrebbe essere ripresentato in Assemblea prima dell'esame dell'articolo 3.

Il senatore Rebecchini, condividendo sul piano procedurale le considerazioni del relatore, pone in evidenza la necessità di garantire all'articolazione del provvedimento una reale coerenza logica interna; pertanto, anch'egli invita i presentatori a ritirare l'emendamento, salvo riconsiderare in Assemblea tutto il problema in modo organico.

Il senatore Scardaccione, condividendo le considerazioni svolte dai senatori De Vito, Rebecchini e dal relatore Carollo, dichiara, tra l'altro, che l'emendamento capovolge completamente la logica del provvedimento deludendo completamente le aspettative che esso ha creato nelle popolazioni del Mezzogiorno. Dopo essersi lungamente soffermato ad illustrare la gravità della crisi occupazionale, in particolare per quanto riguarda la manodopera operaia, nelle regioni del Mezzogiorno, l'oratore, in considerazione del carattere centrale della questione, chiede che l'esame venga sospeso e che i vertici dei Gruppi parlamentari siano investiti direttamente del problema per pronunciarsi su di esso in modo chiaro.

Il senatore De Carolis, dal canto suo, osserva che appare inopportuno procedere in una discussione contestuale della questione procedurale e dei profili sostanziali ch'essa sottende: invita pertanto i proponenti a non insistere nella richiesta di votazione dell'emendamento, rimandando la questione all'Assemblea.

Il senatore Vettori, dopo aver ricordato che al momento dell'esame dell'articolo 3 l'accantonamento dell'emendamento in discussione fu il frutto di un preciso accordo politico e che pertanto, a suo avviso, la prospettata preclusione non si pone in alcun modo, sottolinea che l'emendamento non ha alcun significato antimeridionalista ma intende soltanto consentire che al Nord, a livello di piccole e medie imprese, il processo di riconversione e ristrutturazione abbia gli strumenti per poter essere attuato al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti.

Dopo che il presidente de' Cocci ha rilevato che appare inopportuno risolvere una questione di tale portata nell'economia della legge sulla base di un'applicazione formali-

stica del Regolamento, intervengono i senatori De Vito e Di Marino.

Il primo, ricordato che egli non si era mai nascosto le difficoltà obiettive di raggiungere un accordo reale sulle questioni in discussione, dal momento che le contrapposizioni passano all'interno stesso dei Gruppi parlamentari, sottolinea che non è possibile procedere ulteriormente su di un punto di tale delicatezza senza cogliere il significato politico reale che sta al fondo del problema. Solo un accordo sostanziale tra i vari Gruppi avrebbe consentito un esame più elastico in Commissione, al di fuori di intoppi di carattere regolamentare: poiché tale accordo, al momento, non esiste — conclude l'oratore — considerazioni di ordine sia politico sostanziale, sia attinenti alla coerenza logica dell'articolazione del provvedimento, sia, infine, di correttezza procedurale, consigliano di riproporre il problema in Assemblea, cercando di affrontare la discussione in quella sede sulla base di previe intese effettive.

Il secondo, posta in evidenza l'importanza politica del problema, pone in guardia le Commissioni dal lasciarsi travolgere da una ottica puramente regionalistica. Ribadito che l'asse centrale di tutto il processo di riconversione dev'essere il Mezzogiorno, visto in un'ottica di respiro nazionale che non separi lo sviluppo del Sud da quello dell'intero Paese, l'oratore dichiara che appare erroneo nascondere il carattere reale dalla questione dietro formalismi procedurali. Occorre invece cercare di risolvere il problema con un accordo politico chiaro che faccia salva la finalizzazione meridionalistica complessiva della legge.

Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento con l'intesa di trovare un accordo sostanziale prima della discussione in Assemblea.

Dopo che il presidente de' Cocci si è associato all'invito del senatore Di Marino, il senatore Vettori, preso atto che dal dibattito è emersa la considerazione centrale che il problema posto dal suo emendamento esiste e va affrontato, consente con la proposta di accantonare per il momento l'emendamento. Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori

Talamona e Cifarelli (in particolare il secondo sottolinea che l'accantonamento non deve servire a stravolgere, successivamente, l'impostazione meridionalistica del provvedimento) le Commissioni decidono di accantonare l'esame dell'emendamento presentato dai senatori Vettori ed altri.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'articolo 13 nella formulazione originaria.

Si apre quindi un ampio dibattito circa i tempi con cui organizzare il seguito dell'esame: intervengono i senatori Cifarelli, Barbi, Milani, De Vito, Colajanni e il presidente de' Cocci.

Infine le Commissioni riunite decidono di proseguire l'esame domani pomeriggio alle ore 15,30, con l'impegno di concluderlo in ogni caso entro sabato della corrente settimana.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente de' Cocci avverte che le Commissioni 5^a e 10^a torneranno a riunirsi domani 9 dicembre alle ore 15,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 211.

La seduta termina alle ore 19,55.

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente della 10^a Comm.ne
de' COCCI*

*indi
del Presidente della 5^a Commissione
COLAJANNI*

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore** » (211).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente de' Cocci avverte che è stato presentato dai senatori Grassini, Carollo, Mi-

lani e Renato Colombo il seguente emendamento, introduttivo di un nuovo articolo 14-bis:

« Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG), applicata per i cinque esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è detraibile il 50 per cento della eccedenza della media aritmetica degli investimenti effettuati per attrezzature e macchinari nell'esercizio in corso e nel successivo nel territorio nazionale in nuovi impianti esistenti in confronto agli investimenti effettuati agli stessi titoli nell'esercizio anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra imprese o tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dai consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi.

Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti delle società che ha ricevuto l'apporto.

Per le imprese manifatturiere ed estrattive che migliorino, rispetto alla media del biennio precedente, il rapporto tra il fatturato all'esportazione e fatturato globale, valori questi accertati sulla base delle dichiarazioni rese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è, comunque, detraibile ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG), un'aliquota degli investimenti realizzati nel-

l'esercizio in corso ed in quello successivo pari a due volte i punti percentuali di aumento del suddetto rapporto.

Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di due esercizi e che all'entrata in vigore della presente legge hanno svolto l'attività almeno per un esercizio, l'ecedenza e l'aliquota di cui rispettivamente ai commi 1) e 6), si determinano in confronto all'ammontare degli investimenti e delle esportazioni effettuate nell'unico esercizio.

Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge e che all'entrata in vigore della presente legge non hanno ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo. Per tali imprese la detrazione è del 20 per cento nel caso in cui esse realizzino un fatturato all'esportazione pari almeno al dieci per cento del fatturato globale ».

Il senatore Renato Colombo, illustrando l'emendamento, sottolinea che esso si pone come una norma transitoria a carattere spiccatamente anticongiunturale, volta a creare, già durante il 1977, un efficace incentivo fiscale capace di ridare slancio al flusso degli investimenti:

Il senatore Cifarelli, pur condividendo le ragioni ispiratrici dell'emendamento, fa rilevare che esso si pone in contrasto con l'impostazione globale del provvedimento; chiede pertanto che le Commissioni riunite approfondiscano puntualmente tutte le implicazioni derivanti dalla modifica proposta sia in ordine al criterio della selettività degli investimenti, sia relativamente alle conseguenze negative sugli equilibri di bilancio.

Il senatore Grassini, dal canto suo, afferma che la redazione dell'emendamento parte dall'ipotesi di un aumento costante del valore della moneta e da un decremento dei valori fisici degli investimenti prevedibili nell'anno 1977; sulla base, pertanto, di una valutazione attenta di tali grandezze, i pre-

sentatori dell'emendamento hanno inteso offrire uno strumento fiscale di pronta attivazione capace di garantire per il 1977 perlomeno lo stesso volume fisico di investimenti del 1976.

A questo punto il senatore Cifarelli chiede che le Commissioni sospendano momentaneamente l'esame onde consentire una migliore valutazione delle implicazioni derivanti dall'emendamento.

Dopo interventi dei senatori Grassini, Misdani, Colajanni e Di Marino, le Commissioni decidono di proseguire nell'esame.

Il ministro Donat-Cattin, dichiarato di essere favorevole al principio ispiratore dell'emendamento, rileva peraltro che la sua incidenza finanziaria appare di difficile valutazione preventiva.

Il senatore Anderlini, dopo aver ricordato che il Gruppo della Sinistra indipendente aveva presentato un emendamento che si inseriva nella logica del nuovo articolo 14-bis (l'emendamento stabiliva che ai soggetti tassabili in base al bilancio che operano nell'industria manifatturiera, in alternativa alle agevolazioni previste dall'articolo 6, poteva essere erogato un contributo a fondo perduto per ogni nuovo posto di lavoro creato nell'esercizio in corso alla data di approvazione della legge e in quello successivo), si dichiara comunque favorevole all'emendamento introduttivo dell'articolo 14-bis di cui condivide il criterio ispiratore.

Il senatore Colajanni, intervenendo a sua volta, rileva che l'emendamento intende soprattutto introdurre un incentivo netto, automatico e generalizzato, sugli investimenti concentrati nel biennio 1977-78; osserva inoltre che il beneficio si diluisce nell'arco dei cinque esercizi successivi e, quindi, non crea il problema di una definizione immediata della copertura finanziaria pluriennale dal momento che gli oneri successivi all'esercizio 1977 saranno scontati nella redazione del progetto di bilancio. Proseguendo, sottolinea che l'emendamento si pone come immediata misura anticongiunturale che collega l'esigenza di un intervento nel breve periodo con gli indirizzi di carattere strutturale che caratterizzano l'impostazione del provvedimento per quanto attiene l'elabo-

razione dei programmi di settore indicati nell'articolo 2.

Il senatore Pollastrelli suggerisce di introdurre, al primo comma dell'articolo 14-bis, dopo le parole: « nella determinazione del reddito imponibile », le altre: « delle imprese industriali ed artigiane, manifatturiere ed estrattive ». Conseguentemente vengono soppresse le parole « dei soggetti ».

Successivamente intervengono i senatori Anderlini, Milani e Nencioni, tutti favorevoli all'emendamento. In particolare, il senatore Nencioni dichiara che l'emendamento recepisce, sia pure in modo macchinoso e contorto, una proposta da tempo avanzata dai senatori della sua parte politica.

Posto ai voti, l'emendamento è accolto con la modifica suggerita dal senatore Pollastrelli.

Si passa quindi all'esame di un altro emendamento, presentato anch'esso dai senatori Grassini, Carollo, Milani e Renato Colombo, aggiuntivo del seguente articolo 14-ter: « Per le imprese industriali, manifatturiere ed estrattive, l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto assoluta o addebitata in via di rivalsa relativa all'importazione o all'acquisto di attrezzature e macchinari, per il 1977, viene aumentato di un terzo, ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, per le fatture e le bollette doganali contabilizzate nel corso dell'anno 1977 e relative ad ordinativi emessi nello stesso anno.

La detrazione di cui sopra è ammessa solamente per le merci effettivamente consegnate nel corso dell'anno 1977. Copia degli ordinativi, delle fatture e delle bollette doganali dovrà essere allegata alla dichiarazione annuale IVA, nella quale dovrà essere indicata distintamente l'ammontare della maggiore imposta detratta.

L'onere relativo è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio, saranno stabilite le norme di attuazione per la contabilizzazione da parte delle imprese del-

la maggiore imposta detratta ai sensi del primo comma, nonché per il versamento all'erario dell'imposta medesima da parte del Fondo di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il senatore Colajanni, intervenendo sull'emendamento, osserva che esso si collega funzionalmente all'emendamento testè accolto, in quanto intende rendere possibile già nel 1977 l'erogazione della quota-parte di stanziamenti pluriennali relativa a tale esercizio che, diversamente, in ragione dei tempi tecnici di elaborazione dei programmi settoriali, non potrebbe essere impegnata. Pertanto, l'onere derivante dall'emendamento, valutabile in circa 410 miliardi di lire, trova già la propria copertura sulla *tranche* del Fondo per la ristrutturazione che cade nel 1977. L'oratore fa poi presente che anche in questo caso si è di fronte ad una agevolazione fiscale che opera in modo automatico e generalizzato e tale da influire positivamente in modo immediato sul flusso degli investimenti. Tornando poi sull'emendamento introduttivo di un articolo 14-bis, testè accolto, fa presente che l'onere complessivo da esso derivante può essere valutato in circa 1.100 miliardi di lire ripartiti in cinque esercizi: pertanto, a carico dell'esercizio 1977, dovrebbe ricadere un onere di circa 220 miliardi.

Il ministro Donat-Cattin fa presente che la detrazione, dallo stanziamento pluriennale del Fondo, di 410 miliardi riduce contestualmente l'ammontare globale degli investimenti assistibili da 5.000 miliardi a 4.633 miliardi circa. Inoltre, il Ministro esprime qualche perplessità in ordine a tale riduzione delle somme destinate al Fondo per la ristrutturazione, somme la cui esiguità era stata già lamentata nel corso dell'esame.

Seguono interventi dei senatori Grassini, Milani, Del Ponte, Colajanni e Pollastrelli. In particolare, quest'ultimo suggerisce di introdurre al primo comma del nuovo articolo 14-ter, dopo le parole: « per le imprese industriali » le altre: « ed artigiane ».

Il senatore Nencioni si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento, pur consiglia-

do di sopprimere il primo periodo del secondo comma.

Il ministro Donat-Cattin, espressi alcuni rilievi connessi ad una più corretta formulazione tecnica dell'emendamento, chiede che la seduta sia brevemente sospesa per concordare le modifiche necessarie.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, viene ripresa alle ore 18,05).

Il presidente Colajanni informa le Commissioni delle modifiche concordate nella formulazione del nuovo articolo 14-ter. In particolare, viene soppresso il primo periodo del secondo comma, mentre al terzo comma si stabilisce che le norme di attuazione saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria. Si precisa altresì che il versamento all'erario dell'imposta da parte del Fondo avverrà a consuntivo dell'imposta medesima.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'introduzione del nuovo articolo 14-ter, con le modifiche testè illustrate dal presidente Colajanni.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti, il primo proposto dai senatori Grassini e Andreatta, aggiuntivo di un nuovo articolo 14-quater e il secondo, di contenuto analogo, presentato dal senatore Carollo, anch'esso aggiuntivo di un nuovo articolo.

Il senatore Grassini illustra quindi ampiamente l'emendamento aggiuntivo così formulato: « Le imprese industriali che al 30 settembre 1976 abbiano uno squilibrio — certificato da una società di revisione approvata dalla CONSOB — tra gli investimenti fissi al netto delle rivalutazioni e degli ammortamenti e mezzi propri più crediti a medio termine e fondi quiescenza del personale, possono chiedere che gli istituti bancari creditori consolidino, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in proporzione ai rispettivi crediti, una quota dei crediti a breve pari al suddetto squilibrio. Per ottenere tale consolidamento le imprese interessate possono chiedere al direttore della sede provinciale della Banca d'Italia ove l'impresa ha sede legale la convocazione di tutti gli istituti di credito interessati.

Il tasso di interesse sui crediti consolidati con le modalità predette non può essere superiore a quello ogni anno fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sulla base del rendimento medio delle obbligazioni.

Qualora nel corso dell'incontro presso la Banca d'Italia di cui al primo comma emerga l'opportunità che per il risanamento finanziario dell'impresa anziché il consolidamento dei debiti a breve vi sia necessità di una parziale cancellazione degli stessi, gli istituti di credito possono dedurli dal fondo rischi con la semplice certificazione da parte del direttore della Banca d'Italia.

Il fondo di ristrutturazione può richiedere l'applicazione delle procedure di cui ai commi precedenti, prima di deliberare la concessione di agevolazioni ».

Il relatore, senatore Carollo, illustra alle Commissioni il suo emendamento aggiuntivo formulato nel seguente modo: « Per agevolare il riassetto finanziario delle imprese industriali i cui investimenti fissi, in base all'ultimo bilancio approvato, non risultino per intero fronteggiati da mezzi propri e da finanziamenti a medio e lungo termine, sono istituite « obbligazioni speciali di consolidamento », che gli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine alle imprese industriali sono autorizzati ad emettere, anche in deroga ai rispettivi statuti e alle vigenti disposizioni legislative in materia, per il consolidamento di debiti bancari a breve.

Le obbligazioni sono assimilate ad ogni effetto ai titoli di Stato emessi dopo il 1° gennaio 1974, fruttano semestralmente un interesse determinato con le modalità di cui ai commi seguenti e sono ammortizzabili in anni dieci.

Le quote dei debiti a breve suscettibili di consolidamento secondo le norme di attuazione che saranno emanate dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, verranno dalle banche creditrici cedute ad istituti esercenti il credito a medio e lungo termine all'industria e da questi consolidate in finanziamenti a

medio termine. Tali finanziamenti verranno ammortizzati in anni dieci mediante semestralità comprensive di quote capitale crescenti in ragione del 7 per cento ciascuna rispetto alla precedente, di quote di interessi ad un tasso eguale a quello stabilito per le obbligazioni speciali di consolidamento.

I finanziamenti di consolidamento saranno assistiti da ipoteche e/o da privilegio anche di grado successivo a quelli gravanti a fronte dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere; essi saranno inoltre garantiti sussidiariamente da fidejussioni delle banche cedenti i crediti a breve da consolidare.

In corrispettivo dei crediti ceduti le Banche cedenti riceveranno per un eguale importo obbligazioni emesse ai sensi del primo comma del presente articolo. Dette obbligazioni potranno essere computabili agli effetti degli investimenti obbligatori di portafoglio e collocate tra il pubblico.

Il tasso di interesse delle obbligazioni speciali di consolidamento verrà stabilito semestralmente dal Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato, su proposta della Banca d'Italia ».

Prende la parola il senatore Polli esprimendo, anzitutto, vive perplessità sull'emendamento proposto dal relatore perchè, a suo avviso, la norma aggiuntiva proposta provocherebbe o un consistente incremento della base monetaria o una notevole modificazione della riserva obbligatoria del sistema bancario; inoltre, l'emissione di obbligazioni prevista potrebbe avere effetti frenanti sul credito agrario, fondiario e per le opere pubbliche, data la concorrenzialità delle nuove obbligazioni. Per converso, l'emendamento proposto dai senatori Grassini e Andreatta, anche se appare di non facile applicabilità — e pur se al terzo comma può far sorgere, al limite, dubbi di legittimità costituzionale — va considerato positivamente, soprattutto per le costruttive finalità che persegue:

Il senatore Bacicchi si associa alle riserve sull'emendamento del relatore e condivide le positive considerazioni di massima del precedente oratore sull'emendamento dei senatori Grassini e Andreatta che, peraltro,

anche a suo avviso, richiederebbe una più precisa formulazione.

Il senatore Andreatta osserva che, ove l'emendamento da lui proposto insieme al senatore Grassini non venisse accolto, si perderebbe una favorevole occasione per correggere gli attuali squilibri finanziari, con la conseguenza che gli interventi previsti nel provvedimento in esame risulterebbero scarsamente produttivi; in sintesi, con il suo emendamento — che in qualche misura si colloca al di fuori dell'attuale legislazione bancaria — s'intende stabilire che lo Stato, prima di concedere i propri fondi, può esigere che il sistema bancario (in certo senso corresponsabile del non favorevole andamento gestionale di talune imprese) colmi autonomamente le proprie perdite, utilizzando in parte il suo fondo rischi, che a tutt'oggi non è stato utilizzato.

Per il senatore Basadonna le questioni sollevate dall'emendamento dei senatori Grassini e Andreatta meritano attenta considerazione e consapevole valutazione, eventualmente in una visione più organica dei problemi del sistema bancario nazionale.

Il relatore, senatore Carollo, dopo aver precisato che il suo emendamento appare formalmente corretto, e soprattutto non esorbitante dal quadro della vigente legge bancaria, dichiara (per agevolare la discussione, e pur di giungere a concreti risultati nella materia) d'essere disposto a ritirare l'emendamento stesso.

Interviene il ministro Donat-Cattin, chiedendo un breve rinvio della discussione, soprattutto al fine di esaminare approfonditamente le proposte di modificazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Dopo brevi interventi del relatore e del senatore Polli (il quale auspica che le misure previste nell'emendamento dei senatori Grassini e Andreatta abbiano efficacia limitata nel tempo e rimangano in vigore per tutto il 1977), le Commissioni, aderendo alla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decidono di sospendere brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,44, viene ripresa alle ore 20,30).

Le Commissioni, aderendo alla proposta del presidente de' Cocci, deliberano di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, per consentire al Governo di acquisire tutti gli elementi di giudizio indispensabili ad un'adeguata valutazione dell'emendamento aggiuntivo dei senatori Grassini e Andreatta.

Il Presidente inoltre sottolinea l'esigenza che alla seduta di domani intervengano i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, direttamente interessati alla soluzione dei problemi investiti dall'emendamento proposto dai senatori Grassini ed Andreatta.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni 5^a e 10^a torneranno a riunirsi domani, venerdì 10 dicembre, alle ore 16,30, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge sulla riconversione industriale (211).

La seduta termina alle ore 20,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente
GUI*

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Senese.

La seduta ha inizio alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni in materia di giorni festivi** » (227).
(*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 10 novembre 1976*).
(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il presidente Gui riassume i termini del dibattito facendo presente che la Commissione deve ancora pronunciarsi sugli ultimi due articoli.

Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Branca, Maffioletti, Vittorino Colombo, Modica, Agrimi, Murmura, il relatore Mancino ed il sottosegretario Senese, la Commissione — avendo il senatore Modica ritirato gli emendamenti presentati all'articolo 3 — accoglie, nel testo in precedenza approvato, gli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

Esprimono avviso contrario i senatori Mancino — che declina l'incarico di relatore all'Assemblea — e Vittorino Colombo.

Il Presidente invita quindi il senatore Senese ad assumere l'incarico predetto. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Norme per la edificabilità dei suoli** » (354), approvato dalla Camera dei deputati.
(Questione di competenza).

Il senatore De Carolis, estensore designato del parere, facendo propria una richiesta avanzata dal senatore Cleto Boldrini in sede di Sottocommissione pareri, prospetta l'opportunità che il disegno di legge sia esaminato dalla Commissione, in sede referente, congiuntamente alla Commissione lavori pubblici, cui il disegno di legge è già stato assegnato.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Guarino, Lugnano, Bausi e Scamarcio (quest'ultimo, in particolare, sottolinea l'esigenza di ampliare la normativa prevista dal disegno di legge in modo da includervi anche un'apposita parte penale, attualmente mancante), la Commissione dà mandato al presidente Viviani di chiedere al Presidente del Senato — ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento — di assegnare il disegno di legge all'esame congiunto, in sede referente, delle Commissioni 2^a e 8^a.

IN SEDE REFERENTE

« Sistemazione giuridico-economica dei Vice pretori onorari reggenti sedi di Preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retributiva » (32), d'iniziativa dei senatori Pala ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente Viviani dà lettura di una comunicazione del ministro Bonifacio dalla quale risulta che i potenziali utenti del provvedimento sono in numero di tredici.

La Commissione dà quindi mandato al relatore, senatore Lugnano, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

« Adeguamento monetario delle sanzioni pecuniarie penali o depenalizzate » (66), d'iniziativa del senatore Guarino.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede redigente).

Il senatore Bausi, relatore alla Commissione, richiamate le considerazioni svolte sull'argomento dagli oratori intervenuti nel corso delle precedenti sedute, pur condividendone il merito, sottolinea l'inopportunità di un intervento, quale quello cui tende il disegno di legge, che ha carattere settoriale e induce il rischio di pericolose distonie nel complesso del vigente codice penale. Il relatore prospetta comunque l'opportunità di no-

minare una apposita Sottocommissione cui affidare l'esame delle norme interessate dall'eventuale approvazione del provvedimento, perchè la Commissione ne possa valutare la esatta portata.

La senatrice Giglia Tedesco Tatò propone che qualora il proponente, senatore Guarino, sia d'accordo, il seguito dell'esame del disegno di legge sia rinviato e discusso congiuntamente al disegno di legge n. 145, concernente modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale, già iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore De Carolis, richiamandosi alle osservazioni svolte nell'intervento del 6 ottobre, ribadisce le perplessità manifestate in ordine alla possibilità di una rivalutazione generalizzata delle sanzioni pecuniarie penali (che includerebbe necessariamente anche l'elevazione di sanzioni di leggi speciali, recentemente approvate, con la conseguenza di renderle eccessive). In ogni caso occorrerebbe procedere con estrema cautela, data la delicatezza della materia, ed avendo presente l'intera normativa concernente la materia delle pene.

Dopo interventi favorevoli alla proposta avanzata dalla senatrice Giglia Tedesco Tatò, dei senatori Guarino, Coco e del relatore Bausi, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la assegnazione in sede redigente del provvedimento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 10 e alle ore 16, e mercoledì 15 dicembre, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, eccettuato il disegno di legge n. 32 e con l'inserimento, in sede referente, dei disegni di legge nn. 235, 256 e 289.

La seduta termina alle ore 17,45.

AFFARI ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Radi.

La seduta ha inizio alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (ASE), con Allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975 » (228).

(Esame).

Il senatore Sarti, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge mirante alla ratifica ed all'esecuzione della Convenzione — firmata a Parigi il 30 maggio 1975 — con la quale, in riferimento alla Risoluzione adottata il 20 dicembre 1972 dalla Conferenza spaziale europea, viene istituita una nuova organizzazione denominata « Agenzia Spaziale Europea » (ASE) in sostituzione dell'Organizzazione Europea per le Ricerche Spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali (ELDO).

Scopo dell'Agenzia — sottolinea il relatore — è assicurare e realizzare, a scopi esclusivamente pacifici, la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazione.

Il senatore Sarti, dopo essersi soffermato sugli organi di cui è costituita l'istituenda Agenzia (Consiglio e Direttore generale), sottolinea l'importanza politica della Convenzione in esame e ne auspica il favorevole accoglimento.

Interviene quindi il senatore Veronesi, il quale preannuncia l'astensione del Gruppo dei senatori comunisti non tanto — egli pre-

cisa — per motivi di merito (le innovazioni apportate col disegno di legge non sono sostanziali, ma di forma, per il riordino e per un nuovo tipo di gestione delle due preesistenti organizzazioni ESRO ed ELDO) quanto in riferimento al nostro modo di essere internazionalmente presenti nel campo della ricerca scientifica.

Rilevato che la presentazione del disegno di legge in esame è avvenuta senza il concerto del Ministro per la ricerca scientifica, il senatore Veronesi sottolinea la necessità che da parte di detto organo siano svolte azioni di sostegno nei confronti dei nostri studiosi e delle nostre organizzazioni scientifiche — con cui mantenere un continuo e proficuo collegamento — coinvolgendo ed informando l'opinione pubblica sull'utilità di questi tipi di studi e di iniziative.

Replicano all'intervento del senatore Veronesi il relatore Sarti ed il rappresentante del Governo.

Il senatore Sarti dichiara di condividere le osservazioni di metodo avanzate dal senatore Veronesi ed evidenzia la necessità di una definizione delle competenze del Dicastero per la ricerca scientifica.

Il sottosegretario Radi fa presente di concordare sulle esigenze evidenziate dal senatore Veronesi e si riserva di intrattenersi al riguardo più ampiamente in sede di discussione in Assemblea. Fornisce quindi dettagliati ragguagli in ordine allo stato delle ratifiche della Convenzione in esame da parte degli altri Paesi firmatari e conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione infine dà mandato al senatore Sarti di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 » (238).

(Esame).

Il presidente Viglianesi, in sostituzione del senatore Santi, illustra ampiamente il disegno di legge, premettendo che il provvedimento fu esaminato ed approvato dal Senato nell'aprile del corrente anno e che lo

scioglimento anticipato delle Camere ebbe a fermarne il successivo *iter*.

Quanto al merito del provvedimento, si tratta — evidenzia il presidente Viglianesi — della creazione di un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con il quale si mira ad applicare le nuove possibilità di osservazione attraverso i satelliti meteorologici e a disporre di adeguati impianti elettronici di calcolo, ampliando in tal modo le conoscenze dei fenomeni meteorologici interessanti vaste aree territoriali e sviluppando le tecniche di previsione che, oltre che a breve scadenza (anticipo da uno a tre giorni), potranno essere elaborate a media scadenza, cioè con un anticipo dai quattro ai dieci giorni.

Particolarmente rilevanti — fa osservare il presidente Viglianesi — i vantaggi economici che potranno derivare dalla possibilità di disporre di tali previsioni meteorologiche, specie per l'Italia, nel campo dell'agricoltura, dell'edilizia e dei trasporti marittimi.

Rilevato, quindi, il ritardo con cui il nostro Paese si accinge a ratificare la Convenzione in esame, il presidente Viglianesi auspica una sollecita approvazione del disegno di legge, mettendo in evidenza l'importanza politica dell'istituzione del Centro in questione, che verrà ad essere il primo istituto scientifico europeo creato dopo l'ampliamento delle Comunità europee, a concreta prova delle possibilità di potenziamento e di sviluppo della cooperazione in campo scientifico e tecnico tra i Paesi europei.

Segue quindi un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Pecoraro e Veronesi.

Il senatore Pecoraro prospetta, in particolare, l'opportunità che periodicamente il Ministro degli esteri, di concerto con gli altri Ministri interessati, riferisca al Parlamento sull'andamento delle attività dei vari enti internazionali.

Il senatore Veronesi, dopo essersi intrattenuto sulle ampie prospettive di sviluppo della collaborazione internazionale nel campo delle previsioni meteorologiche, sottolinea la mancanza, anche in tale settore, di una incisiva presenza del Ministero della ricerca scientifica e di una diretta collaborazione

degli istituti scientifici italiani che si occupano di tali problemi. Il notevole ritardo con cui il nostro Paese si accinge alla ratifica della Convenzione nuoce alla credibilità presso gli altri Stati che non ci risparmiino critiche nelle varie occasioni. Ricordato quindi che, nel corso della discussione svoltasi sullo stesso provvedimento durante la scorsa legislatura, egli ebbe a sollecitare al rappresentante del Governo una relazione periodica sull'andamento dei problemi in esame, il senatore Veronesi conclude ribadendo la necessità della gestione diretta dei problemi della ricerca scientifica da parte dell'apposito Ministero.

Il sottosegretario Radi, convenendo sulla opportunità delle osservazioni avanzate dai senatori Pecoraro e Veronesi, si sofferma sulle conseguenze negative derivate finora all'Italia dalla mancata ratifica della Convenzione ed invita la Commissione ad accogliere il disegno di legge.

La Commissione dà, quindi, incarico al presidente Viglianesi di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiederé l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Padula.

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, numero 1187, riguardante la materia urbanistica » (358).

(Esame).

Il senatore Gusso riferisce sul disegno di legge, che reca la conversione del decreto-

legge 26 novembre 1976, n. 781, con il quale è prorogato di due mesi il termine di validità dei vincoli urbanistici, scaduto il 30 novembre scorso.

Dopo un intervento del senatore Ottaviani, il quale sottolinea lo stato di necessità che caratterizza l'esame del decreto-legge di proroga dei vincoli urbanistici in attesa di una definitiva disciplina del regime giuridico dei suoli, la Commissione dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole, incaricandolo altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

« Norme per la edificabilità dei suoli » (354), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Gusso.

Premesso che il dibattito sui temi urbanistici svoltosi nel passato ha assunto talora la forma di un acceso scontro dialettico fra opposti massimalismi ideologici, lasciando così poco spazio per posizioni più meditate, il relatore afferma che l'esame del disegno di legge in titolo offre adesso l'occasione per un dibattito più equilibrato, capace di condurre ad una soluzione realistica e corretta del problema concernente l'uso del suolo.

Riepilogate quindi le tappe salienti della legislazione italiana in materia urbanistica, il senatore Gusso si sofferma sui problemi posti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge urbanistica del 1942, in quanto tali disposizioni, non prevedendo un indennizzo per l'imposizione di vincoli operanti a tempo indeterminato, vengono ad avere contenuto espropriativo. La predetta sentenza ha sottolineato inoltre la disparità di trattamento che si verifica fra beni soggetti a vincoli di inedificabilità a tempo indeterminato senza indennizzo, beni soggetti ad espropriazione con indennizzo entro un certo limite ed infine beni per i quali è liberamente consentita l'edificazione.

Per evitare che gli strumenti di pianificazione urbanistica venissero ad essere tra-

volti dagli effetti della sentenza il legislatore ha provveduto a dichiarare la validità dei vincoli urbanistici dapprima per cinque anni, con la legge n. 1187 del 1968, quindi con successive proroghe, sino al 30 novembre scorso; quest'ultimo termine, con il decreto-legge in precedenza esaminato, è stato prorogato sino al gennaio prossimo.

Le conseguenze della citata sentenza n. 55 e la necessità di evitare il ricorso ad altre leggi-tampone ha fatto sì che si ponesse con urgenza l'esigenza di sciogliere il nodo rappresentato dal regime dei suoli, tanto più che è ormai acquisita la consapevolezza che il territorio costituisce una risorsa sempre più rara in presenza di fattori quali la crescita urbana, l'aumento demografico, la trasformazione delle strutture economiche. Tutto ciò comporta un incremento di valore in particolare delle aree edificabili con la conseguenza di generare rendite di tipo parassitario, di impedire l'applicazione dei piani urbanistici, di operare discriminazioni di carattere sociale.

La soluzione del problema delle aree fabbricabili — prosegue l'oratore — è strettamente collegato al concetto di proprietà come esso si configura in base al disposto costituzionale; alla luce di esso il diritto di proprietà, riconosciuto e garantito dalla legge, non si pone tuttavia come un dominio assoluto ed illimitato sui beni propri ma, essendo subordinato a fini di carattere sociale, incontra dei limiti la cui determinazione spetta al legislatore ordinario, a condizione tuttavia che tali limiti abbiano i caratteri della generalità e della obiettività e non si risolvano in forme di espropriazione sostanziale tali cioè da svuotare di contenuto il diritto di proprietà.

L'intervento del legislatore non può inoltre prescindere dal fatto che il senso della proprietà è profondamente radicato nella coscienza popolare del nostro Paese ed altresì dalla considerazione dell'importanza che l'attività edilizia privata riveste nell'economia italiana.

Alla luce di questi elementi è stato imposto il disegno di legge in esame, che istituisce l'obbligo della concessione da parte del sindaco per ogni attività urbanistica ed

edilizia, realizzando in tal modo non già uno scorporo puro e semplice dello *jus aedificandi*, ma una più idonea disciplina del diritto di proprietà in relazione alla sua funzione sociale.

In pratica il provvedimento tende ad introdurre una più efficace pianificazione urbanistica, a sgravare gli enti locali dagli oneri delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a correggere gli effetti più distorsivi del mercato delle aree, a promuovere l'edilizia convenzionata e la stessa edilizia economica e popolare.

Dopo aver rilevato che la disciplina prevista dal disegno di legge richiede in ogni caso la predisposizione in termini brevi di una legge-quadro in materia urbanistica, il senatore Gusso osserva, circa l'onerosità della concessione, che essa tende a conseguire una attenuazione della rendita fondiaria e, in prospettiva, l'indifferenza di fronte alle destinazioni di piano, facendo corrispondere al proprietario dell'area un contributo correlato alle spese per le opere di urbanizzazione e ad una percentuale del costo di costruzione degli edifici.

Un elemento equilibratore è costituito dal fatto che la concessione è gratuita per i terreni agricoli, per gli interventi minori nei centri edificati nonché per le opere di urbanizzazione di interesse generale, mentre è assoggettata ai soli oneri di urbanizzazione per gli interventi nei centri urbani preesistenti, a condizione di non aumentare la superficie degli immobili, di mantenerne inalterata la destinazione d'uso e di praticare prezzi e fitti concordati con il comune; particolari agevolazioni sono inoltre previste per l'edilizia convenzionata incidendo così positivamente sui meccanismi di formazione dei prezzi di mercato.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge stabilisce inoltre che la pianificazione urbanistica si attua mediante programmi pluriennali, il relatore osserva che esso, pur rappresentando un momento importante nel faticoso processo di pianificazione urbanistica nel nostro Paese, non esaurisce tuttavia la gamma degli interventi necessari per mettere ordine nella gestione del

territorio e per riattivare il flusso degli investimenti pubblici e privati verso l'edilizia residenziale.

È infatti indispensabile un piano pluriennale di investimenti per l'edilizia economica e popolare, che dovrà consentire una incidenza dell'iniziativa pubblica di almeno un quarto sul totale del fabbisogno annuo di abitazioni ed occorre inoltre, per incentivare il risparmio privato, sciogliere il nodo rappresentato dai canoni di affitto, che dovranno essere equi sia per i proprietari che per gli inquilini.

A conclusione della sua relazione il senatore Gusso formula talune osservazioni in merito a vari articoli del disegno di legge per i quali prospetta l'opportunità di introdurre modifiche migliorative.

Il presidente Tanga sospende la seduta per consentire ai Gruppi di concordare i tempi di esame del disegno di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, viene ripresa alle ore 17,50).

Il Presidente, dopo aver dato lettura del parere favorevole della 1ª Commissione, propone di rinviare alla seduta di domani l'inizio della discussione.

La proposta è accolta dalla Commissione.

IN MERITO ALL'AUDIZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'ALITALIA

Il Presidente comunica che ha avuto luogo nella mattinata la prevista audizione informale dell'amministratore delegato della Alitalia da parte dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei diversi Gruppi, sulla questione dell'acquisto degli aerei *Boeing 727*.

Il dottor Nordio ha illustrato gli aspetti tecnico-operativi e commerciali che hanno indotto l'Alitalia a preferire i *Boeing 727* rispetto all'*Airbus*, di produzione europea, per il rinnovo della flotta di breve e medio raggio.

L'Ufficio di Presidenza, nel prendere atto delle dichiarazioni del dottor Nordio, ha convenuto sulla opportunità dell'audizione che ha consentito di acquisire utili elementi di giudizio sull'argomento in oggetto.

Il Presidente ricorda infine che il materiale documentario relativo alla esposizione dell'amministratore delegato dell'Alitalia è a disposizione dei commissari.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

- « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (282);
- « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (317), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;
- « Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) » (339), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.
(Esame e rinvio).

Il senatore Cacchioli, relatore alla Commissione, illustrando i disegni di legge relativi al riordinamento dell'AIMA, ricorda anzitutto che tale Azienda, istituita nel 1966 con una determinata serie di competenze operative in relazione alla applicazione dei regolamenti comunitari concernenti gli interventi sul mercato dei prodotti agricoli, ha visto man mano accrescersi i suoi compiti senza una adeguata ristrutturazione e senza la disponibilità di personale occorrente. Il problema, già emerso in tutta la sua urgenza, appare ancora più importante in vista dell'attuazione di una politica agricolo-alimentare per la quale è di fondamentale interesse la disponibilità di uno strumento operativo in grado di fronteggiare problemi complessi con tempestività.

Il relatore espone quindi, in primo luogo, i criteri ispiratori del disegno di legge n. 282, proposto dal Governo, osservando che le sue norme si richiamano all'attuale assetto istituzionale riconoscendo allo Stato primarie responsabilità nel campo della politica dei mercati, ma assicurando anche una ampia partecipazione delle Regioni all'attuazione di tale politica, anche nella fase operativa.

L'Azienda, in base alla proposta ristrutturazione, conserva le caratteristiche di organismo strumentale a disposizione del Governo per la esecuzione di decisioni, assunte a diversi livelli di responsabilità in relazione agli adempimenti concernenti la politica comunitaria, l'attuazione dei Regolamenti CEE, gli interventi sui prezzi e sui mercati; in tali compiti, l'Azienda non solo si collegherà alle decisioni che verranno adottate a livello comunitario, ma anche alle direttive adottate a livello nazionale per la coordinata realizzazione di una politica di intervento nel settore agricolo-alimentare, che avrà il suo momento fondamentale nella politica delle scorte di determinati prodotti, nell'interesse sia dei produttori agricoli, che dei consumatori.

In relazione alle implicazioni di tale politica di più vasto respiro — prosegue il relatore — nel disegno di legge si prospettano nuovi collegamenti istituzionali, collegandosi l'attività dell'AIMA al Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare, CIPAA, da istituire nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica, CIPE.

Il senatore Cacchioli illustra quindi i due disegni di legge di iniziativa parlamentare, osservando che solo in parte, in tali disegni di legge, si riscontrano gli stessi criteri che ispirano le proposte del Governo. In particolare, il disegno di legge n. 317, di iniziativa di senatori comunisti, prevede la istituzione del CIPAA, qualificandolo come organismo collegiale con responsabilità decisionali, esercitate previa comunicazione alle Regioni delle varie proposte prima dell'inoltro al Consiglio dei ministri. All'AIMA, nel quadro dei compiti deferiti al CIPAA, vengono attribuiti i compiti di intervento nel mercato agricolo e alimentare sotto la vigilanza dello stesso CIPAA; viene riconosciuta

la natura di azienda autonoma, con proprio ordinamento e bilancio; viene prevista una articolazione regionale, attraverso apposite agenzie; viene previsto un collegamento operativo con le cooperative e loro consorzi, con le associazioni dei produttori e con i consorzi agrari.

Nella proposta di parte comunista è altresì prevista — prosegue il relatore — una riforma dei compiti della Federconsorzi, con il trasferimento di alcune funzioni ai singoli Consorzi agrari a base provinciale; è altresì previsto il trasferimento all'AIMA dei compiti e delle funzioni svolte dall'Ente nazionale risi e della Cassa conguaglio zuccheri, che vengono soppressi, e il riordinamento della Sezione speciale per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

Nel disegno di legge n. 339, proposto dai senatori socialisti, elementi caratterizzanti sono la istituzione, in sostituzione dell'AIMA, di un Ente per le gestioni pubbliche in agricoltura (ENPGA), competente per tutto il settore dei prodotti agricoli e alimentari, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico; e una analoga riforma delle attività della Federconsorzi, i cui compiti di gestione verrebbero integralmente trasferiti ai Consorzi agrari provinciali.

In merito alle tre proposte in esame, il relatore alla Commissione richiama l'attenzione su tre questioni fondamentali, di particolare rilievo. La prima è quella della natura giuridica da attribuire all'AIMA o, in genere, al proposto organismo di intervento: mentre la proposta governativa e quella dei comunisti ne conserverebbero le caratteristiche di Azienda di Stato, in base alla proposta dei socialisti l'organismo avrebbe le caratteristiche di Ente di diritto pubblico, con particolare autonomia funzionale. Tale soluzione, ad avviso del relatore, desterebbe perplessità, in quanto la progressiva attuazione degli accordi CEE attribuisce un sempre più ampio settore di responsabilità, nel campo della politica agricola, agli organismi della CEE, così come le norme comunitarie in materia finiscono per prevalere sulle stesse disposizioni emanate dagli Stati membri. Ciò comporta che l'organismo di intervento debba avere una diretta dipendenza funzio-

nale dallo Stato, che resta il principale responsabile dell'attuazione della politica agricola di fronte agli impegni comunitari. La istituzione di un ente di diritto pubblico, non direttamente collegato agli organi statali, ma solo sottoposto alla consueta vigilanza, costituirebbe uno spostamento di responsabilità proprie dello Stato, con complicazioni a livello comunitario.

Il secondo ordine di problemi, secondo il relatore, concerne l'ammissibilità delle disposizioni che investirebbero la Federazione italiana dei consorzi agrari. Si tratta di un organismo cooperativo regolato da norme di diritto privato, dopo la parentesi del periodo fascista in cui Federconsorzi e consorzi agrari, nell'ambito dell'ordinamento corporativo, assunsero caratteristiche di enti pubblici. Sia i singoli consorzi, sia la Federazione, in quanto soggetti di diritto privato che fruiscono delle stesse garanzie costituzionali riservate agli altri soggetti, non potrebbero essere investiti da disposizioni di legge che, per avere carattere speciale, assumerebbero aspetti, inammissibili, di legge-provvedimento. Sebbene quindi non si possa ritenere costituzionalmente corretta una norma che incidesse sull'attività e sulla vita di un determinato soggetto privato, non va esclusa — ad avviso del relatore — la ricerca di una soluzione ai problemi posti dal funzionamento e dall'importanza della Federconsorzi; in proposito, richiama la avvenuta predisposizione di un organico disegno di legge di iniziativa parlamentare e un preannunciato disegno di legge di iniziativa governativa, che fornirà più valida occasione per l'approfondimento del problema.

Il terzo ordine di problemi concerne la possibilità di attribuire all'azienda di intervento, come previsto nel disegno di legge n. 317, la produzione e il commercio di mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura. In proposito il relatore osserva che, in base alle norme comunitarie, anche tali beni devono avere libera circolazione in regime di libera concorrenza, e che anche gli Stati membri della Comunità devono astenersi dall'emanare norme che, in determinati settori, possano determinare situazioni

di monopolio o quasi monopolio, o alterare il regime della libera concorrenza.

Il senatore Cacchioli conclude la sua esposizione illustrando più analiticamente le disposizioni dei singoli articoli del disegno di legge proposto dal Governo, ed osservando che la sua relazione — in cui ha ritenuto opportuno anticipare proprie valutazioni su alcuni aspetti di particolare rilievo — potrà essere integrata da altri elementi, sulla base delle risultanze del dibattito sui disegni di legge in esame.

Il senatore Truzzi ritiene che la discussione generale sui disegni di legge in esame potrà avere svolgimento più proficuo se, dopo l'esposizione del relatore, che ha approfondito soprattutto le proposte contenute nel disegno di legge governativo, prenderanno la parola i proponenti degli altri due disegni di legge, per illustrarne alla Commissione finalità, obiettivi e implicazioni.

Il senatore Fabio Fabbri, dopo aver concordato con l'osservazione del senatore Truzzi, ed aver espresso apprezzamento per la puntualizzazione dei vari problemi, emersa dalla relazione del senatore Cacchioli, illustra il disegno di legge n. 339, avvertendo che la formulazione di tale proposta, forse schematica, potrà essere integrata da maggiori dettagli a conclusione del dibattito. Sottolinea innanzitutto che il disegno di legge di iniziativa socialista si differenzia nettamente sia dalla proposta governativa, sia da quella comunista, in quanto non prevede la istituzione del CIPAA; motiva quindi il netto dissenso rispetto a tale proposto organismo, osservando che con esso da un lato si otterrebbe la creazione di un pericoloso organismo superministeriale, dall'altro si dimezzerebbero le responsabilità della programmazione, ancora una volta attribuendo carattere subalterno e settoriale ai problemi dell'agricoltura, ed enucleandone la trattazione dal CIPE, il quale invece deve poter esercitare le funzioni della programmazione a carattere globale, valutando le esigenze dell'agricoltura nel più generale contesto di tutti i problemi economici del Paese.

In merito al problema della natura giuridica dell'organismo di intervento, l'oratore

osserva che l'AIMA non ha operato, finora, come azienda di Stato, ma come un organo ministeriale, subalterno al Ministero dell'agricoltura. La proposta dei socialisti tende ad accentuare l'autonomia operativa dell'ente preposto alle pubbliche gestioni in agricoltura; e per gli stessi motivi per cui si respinge la ipotesi, settorialistica, di istituire il CIPAA, si attribuisce la vigilanza su tale ente di gestione direttamente al Presidente del Consiglio.

Un altro aspetto fondamentale della proposta — secondo il senatore Fabio Fabbri — riguarda i compiti da attribuire all'ente, compiti che non devono essere circoscritti alla attuazione della politica comunitaria, ma devono essere estesi a tutti i prodotti agricoli e alimentari a sostegno degli interessi dei consumatori oltre che di quelli dei produttori agricoli. Premesso che l'AIMA, se finora non è stata in grado di svolgere una soddisfacente funzione a favore dei produttori agricoli, spesso ha ottenuto risultati dannosi nei confronti delle esigenze dei consumatori, l'oratore sostiene la necessità che l'ente proposto attui una efficace politica delle scorte alimentari, a sostegno del consumatore e per respingere ogni forma di intervento speculativo sui prodotti agricoli e alimentari.

Dopo aver osservato che sulla articolazione regionale dell'organismo di intervento si registra un ampio consenso, e che in merito alla migliore definizione di tale aspetto la stessa proposta socialista potrà essere oggetto di opportune integrazioni, il senatore Fabbri esprime netto dissenso sulla proposta del Governo per quanto concerne la soppressione dell'Istituto per le ricerche di mercato (IRVAM), ritenendo un errore prevedere non già l'assunzione delle sue funzioni nell'ambito dell'AIMA, ma addirittura la sua scomparsa attraverso l'assorbimento del personale. Ciò comporterebbe la dispersione di un prezioso patrimonio di esperienze e di conoscenze, e la rinuncia ad uno strumento di informazione e di ricerca che deve poter operare in maniera autonoma, a servizio di tutti gli operatori del settore, e non solo

in relazione a singole esigenze operative dell'AIMA.

Sul problema della riforma della Federconsorzi, il senatore Fabbri, dopo aver sottolineato la indentità delle posizioni nell'ambito dei partiti della sinistra, esprime una valutazione negativa sulle sottili argomentazioni tecnico-giuridiche con cui si è ritenuto di poter eludere o prevenire un problema nodale, la cui soluzione è pregiudiziale ad ogni effettiva svolta nella politica agricola. L'attività della Federconsorzi, ad avviso dell'oratore, costituisce un elemento di distorsione nella politica agricola, e restano tuttora valide le contestazioni a tale attività rivolte, anche clamorosamente, da molti anni. L'agguerritissimo sbarramento difensivo, e il richiamo, quasi feticistico, alle disposizioni comunitarie non possono valere per differire l'esame di una questione di grosso rilievo politico. Occorre restituire ai Consorzi agrari alcune funzioni e responsabilità che sono state assunte dalla Federazione, che, ad avviso dell'oratore, costituisce una sovrastruttura dannosa. I punti evidenziati — conclude il senatore Fabbri — costituiscono da anni elementi fondamentali della linea di politica agraria perseguita dai socialisti, e su di essi non sono possibili dilazioni o soluzioni di accomodamento.

Il senatore Sassone rileva che il problema della riforma dell'organismo di intervento ha formato specifico oggetto degli impegni del Governo, e che è da tutti avvertita l'esigenza di assicurare allo Stato la disponibilità di un organismo che non sia un guscio vuoto, ma una struttura funzionante. Premesso che anche le società a partecipazione statale, operanti nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, hanno mancato alle attese in relazione alla funzione che avrebbero potuto svolgere, e che occorre tener conto della nuova realtà costituita da nuove forme associative in agricoltura, il senatore Sassone sostiene la necessità di fare dell'AIMA l'unico organismo di intervento, assorbendo i compiti dell'Ente nazionale risi e della Cassa conguaglio zucchero; di attuare fino in fondo il decentramento della azienda con una articolazione a base regionale;

di fare dell'AIMA il principale strumento della nuova politica agricolo-alimentare sostenuta dal ministro Marcora. Ricordato altresì che anche il problema della riforma della Federconsorzi deve considerarsi maturo, dopo anni di discussioni, il senatore Sassone rileva che nel Parlamento eletto il 20 giugno emerge la convergenza di posizioni tra le varie forze politiche per la rapida soluzione di tale questione.

I compiti dell'AIMA dovranno adeguarsi ad una realtà in evoluzione, in particolare per quanto concerne — ad avviso dell'oratore — la migliore assistenza alla produzione agricola attraverso la fornitura di mezzi tecnici a prezzi tali da ridurre i costi di produzione (e ciò potrà ottenersi anche coordinando meglio l'attività delle industrie a partecipazione statale), e per quanto concerne la tutela dei consumatori accanto alla tutela dei produttori, per la quale anche le norme comunitarie, oltre che quelle statali e regionali, dovranno essere modificate e migliorate.

Sul problema della Federconsorzi, l'oratore contesta le osservazioni del relatore, respingendosi l'ipotesi di compromessi parziali che lascino immutata la situazione attuale, ed affermando che la riforma dell'AIMA deve essere contestuale all'intervento concernente la Federconsorzi, ambedue tali organismi potendo svolgere, in un diverso contesto, una funzione fondamentale per il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari.

Dopo aver ricordato che varie categorie sono in lotta per affermare importanti rivendicazioni, e che anche la riforma dell'AIMA e della Federconsorzi rientrano nelle finalità del prossimo sciopero generale, il senatore Sassone denuncia alcune storture nel mercato dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare per ciò che riguarda il divario tra i costi alla produzione e i prezzi al consumo del riso; propone che la Commissione disponga una rapida indagine conoscitiva, che abbia ad oggetto sia le attività e le articolazioni della Federconsorzi, nei vari settori della produzione e delle industrie agricole, sia i rapporti fra l'AIMA e i vari organismi

delegati, sia i connessi problemi dell'attuazione dei regolamenti comunitari, degli interventi sul mercato, degli stoccaggi, eccetera. Conclude sottolineando la necessità di effettuare una riforma dell'AIMA che, in luogo di contribuire al rafforzamento del potere della Federconsorzi — come è avvenuto dal 1966 in poi — costituisca una struttura pubblica a servizio dei produttori, attraverso forme di intervento rapide ed efficienti.

Il Presidente, rilevata la proposta del senatore Sassone per l'effettuazione di una indagine conoscitiva, chiede che su tale proposta si pronunci la Commissione, sottolineandone l'importanza ai fini delle decisioni concernenti la riforma dell'AIMA.

Il senatore Mazzoli concorda sulla proposta indagine conoscitiva, osservando che la discussione generale dovrebbe essere rinviata ad altra seduta in modo da acquisire preventivamente, attraverso l'audizione dei vari organismi interessati, i migliori elementi di valutazione.

Il senatore Fabbri concorda sulla proposta, richiamando l'opportunità di affrontare anche — come tipico esempio — il problema della formazione dei prezzi e della gestione delle scorte del formaggio parmigiano-reggiano.

Il senatore Zavattini ritiene utile l'indagine conoscitiva, raccomandando la massima tempestività, e propone di delegare all'Ufficio di Presidenza la specificazione del programma dell'indagine e l'elenco delle organizzazioni da ascoltare.

Il senatore Bonino rileva che la discussione generale potrà essere ripresa solo dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, sulla cui utilità concorda.

Il senatore Truzzi, associandosi alle osservazioni del senatore Mazzoli, propone che l'indagine conoscitiva sia svolta nella prossima settimana, e che il seguito dell'esame dei disegni di legge sia rinviato ad altra seduta.

Il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse, avverte che l'Ufficio di Presidenza, al termine della seduta, definirà il programma dell'indagine conoscitiva, per sottoporre la relativa proposta al preventivo assen-

so del Presidente del Senato. Avverte altresì che l'indagine conoscitiva, in relazione al calendario dei lavori del Senato, potrà esaurirsi in tre sedute, nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 dicembre.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
FANTI

Intervengono i professori Sabino Cassese ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'università di Napoli e professore stabile presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, e Giuliano Amato ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'università di Roma, il professore Massimo Severo Giannini ordinario di diritto amministrativo presso l'università di Roma e il professore Franco Bassanini ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze.

La seduta ha inizio alle ore 16.

INCONTRO CON I PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI PER I PROBLEMI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

Il presidente Fanti ringrazia il professore Cassese e il professore Amato per aver accolto l'invito della Commissione e ricorda che la seduta odierna è dedicata all'approfondimento dei problemi relativi all'agricoltura e alle attività produttive.

Il professore Cassese ricorda come la Sottocommissione da lui presieduta abbia lavorato avendo come punto di partenza l'analisi del complesso delle funzioni statali

in agricoltura piuttosto che l'organizzazione degli uffici statali in tale materia.

I principi ai quali la sua Sottocommissione si è ispirata nello svolgimento della sua attività sono stati innanzitutto la identificazione della materia, il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni e i criteri del riordino organizzativo. Si sofferma quindi sui problemi del corpo forestale (illustrando il criterio di prevedere ruoli regionali con possibilità, per il personale interessato, di circolare tra regione e regione) su quelli delle direttive comunitarie (che contengono prescrizioni sempre più analitiche) sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sulla ricerca applicata (la cui grave lacuna è la settorializzazione).

Il professor Amato ricorda dal canto suo come la sua Sottocommissione occupandosi delle attività produttive abbia dovuto allargare la sua sfera di competenze ad una vasta serie di attività che vanno dalle attività ricreative ed all'industria alberghiera, agli enti nazionali operanti nei settori delle attività ricreative, all'artigianato e alle piccole industrie, alle acque minerali e termali, alle cave, miniere e torbiere, al commercio e alle fiere e mercati, alle attività industriali ed alle camere di commercio, con riguardo alle quali, dopo aver esposto i criteri ai quali si è ispirata la Commissione esprime l'opinione che esse non costituiscano lo strumento più adatto per un'azione di raccordo intersettoriale tra industria e agricoltura, pur rendendosi conto che il problema meriti attenta riflessione.

Successivamente i deputati De Cinque, Bonifazi, Bassetti e Barbera ed il senatore Modica formulano una serie di quesiti. Riplicano sui vari temi i professori Cassese e Amato ed inoltre per alcuni chiarimenti il professor Bassanini.

Il presidente Fanti comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha deciso di riascoltare il professor Giannini in una prossima seduta da stabilire alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le fe-

stività natalizie per un approfondimento sulle conclusioni definitive a cui sarà pervenuta la Commissione di studio dallo stesso presieduta.

La seduta termina alle ore 19,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335) (alla 6ª Commissione);

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 » (153-B), approvato dalla Camera dei deputati (alla 7ª Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Norme per la edificabilità dei suoli » (354), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8ª Commissione);

c) *parere favorevole con osservazioni e condizionato all'introduzione di emendamenti sui disegni di legge:*

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di denuncia di produzione e di giacenza di prodotti vinicoli » (255), d'iniziativa dei senatori Miroglio e Baldi (alla 9ª Commissione);

« Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali » (266), d'iniziativa dei senatori Riva ed altri (alla 11^a Commissione);

d) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (282) (alla 9^a Commissione);

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (317), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri (alla 9^a Commissione);

« Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) » (339), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (alla 9^a Commissione);

« Abolizione del blocco contrattuale riguardante i medici mutualistici e altri operatori sanitari e riconoscimento della libera professione nelle case di cura private ai medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito » (332), d'iniziativa del senatore Balbo (alla 12^a Commissione);

e) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (243), d'iniziativa dei senatori Borghi ed altri (alla 6^a Commissione);

« Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria » (202) (alla 12^a Commissione).

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335) (alla 6^a Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (317), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri (alla 9^a Commissione);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia » (4), d'iniziativa del senatore Romagnoli Caretoni Tullia (alla 2^a Commissione);

d) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici » (171) (alla 10^a Commissione);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 » (230) (alla 3^a Commissione);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 » (238) (alla 3^a Commissione);

« Proroga della legge 18 marzo 1968, numero 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti » (242), d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri (*alla 11^a Commissione*);

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (278), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri (*alla 6^a Commissione*).

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 », (*alla 3^a Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 » (238), (*alla 3^a Commissione*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Grassini, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi de-

rivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976 » (274) (*alla 3^a Commissione*);

« Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (298), d'iniziativa dei senatori Pala ed altri (*alla 5^a Commissione*);

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale » (301) (*alla 1^a Commissione*);

« Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (310), (*alla 1^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » (324) (*all'Assemblea*);

« Soppressione del Consorzio della Casa dello studente dell'università di Roma » (325) (*alla 7^a Commissione*);

« Norme per la edificabilità dei suoli » (354), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Tutela del demanio marittimo » (197) (*alla 8^a Commissione*);

c) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (282) (*alla 9^a Commissione*);

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (317), d'iniziativa del senatore Zavattini ed altri (*alla 9^a Commissione*);

« Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) » (339) d'iniziativa del senatore Cipellini ed altri (alla 9ª Commissione).

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Schiano, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 » (230) (alla 3ª Commissione);

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato » (326) (alla 5ª Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 » (238) (alla 3ª Commissione);

c) *rinvio dell'emissione del parere sul disegno di legge:*

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (302) (alla 3ª Commissione).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ottaviani, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 » (238) (alla 3ª Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976 » (274) (alla 3ª Commissione).

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del Vice Presidente della Commissione Fae-
do, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata a Parigi il 23 novembre 1972 » (230) (alla 3ª Commissione);

« Ratifica delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con Allegato,

adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione » (240) (alla 3^a Commissione);

« Norme per la edificabilità dei suoli » (354) (alla 8^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

5^a (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

Venerdì 10 dicembre 1976, ore 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (211).

5^a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Venerdì 10 dicembre 1976, ore 10'

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 (280) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. PALA ed altri. — Modificazioni dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste (298) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 novembre 1976).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato (326) (Approvato dalla Camera dei deputati).

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Venerdì 10 dicembre 1976, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per la edificabilità dei suoli (354) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30